

Informativa

Numero	Data	Tipo	Oggetto
199	2026 0306	IVA	Collegamento Registratore di cassa e POS

Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne.

1 PREMESSA

Come anticipato con l'**informativa n. 183 del 07/01/2025 (Legge di bilancio 2025)**, con decorrenza dall'**01/01/2026**, a seguito della modifica dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, viene prevista l'integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A questo scopo viene introdotto l'obbligo di collegare, tra loro, gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi (registratori di cassa telematici e quelli (*hardware* o *software*) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici.

La misura è finalizzata a contrastare l'evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli, consentendo la rilevazione, **automatica** ed **immediata**, di eventuali **incoerenze tra "scontrini elettronici" emessi ed incassi registrati**.

2 OBBLIGO DI COLLEGAMENTO

L'obbligo di collegare fra loro, i registratori telematici (**Rt**) e strumenti di pagamento elettronico (**POS**), non consiste in un collegamento fisico ma in un **abbinamento "virtuale"** da effettuare tramite un apposito servizio on line, disponibile dal **05/03/2026**, nel sito dell'Agenzia delle Entrate, vedi punto successivo.

L'abbinamento può essere multiplo: ad un dispositivo di registrazione (**Rt**) può essere abbinato uno o più strumenti di pagamento elettronici (**POS**) e viceversa.

L'obbligo del collegamento fra **Rt** e **POS** comporta l'obbligo di **indicare**, e registrare, **correttamente**, al momento della emissione del **documento commerciale**, le **modalità** con cui il cliente effettua il pagamento del corrispettivo.

Consiglio di impostare almeno le seguenti modalità di pagamento del corrispettivo:

- pagamento per cassa
- pagamento mediante ticket (buoni pasto, gift card etc.)
- pagamento elettronico, mediante POS
- pagamento diverso, con altro mezzo tracciabile (es.: bonifico, assegno)
- pagamento non avvenuto.

Ovviamente solo i corrispettivi caratterizzati dalla modalità "pagamento elettronico" verranno confrontati con i dati trasmessi dai **POS**, abbinati al registratore telematico.


Gli strumenti di pagamento elettronico (**POS**), che devono essere collegati, sono:

- hardware (dispositivo fisico)
- e software (piattaforme online, App e analoghe),

mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti.

Sono considerati:

POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante **lettura della carta di pagamento del cliente** (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali **POS**, rientrano in questa categoria anche



i cosiddetti “**SoftPOS**”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’ercente trasformandolo in un *POS* in grado di accettare pagamenti contactless;

POS virtuali tutti gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i **pagamenti su Internet** in modo sicuro.

3 SCADENZE

Sono previste delle scadenze differenziate in funzione della data di primo utilizzo o di **effettiva disponibilità**, degli strumenti di pagamento (**POS**), ossia se precedente o successiva al **31/01/2026**.

Per i POS già utilizzati, **od effettivamente disponibili, al 31/01/2026** l’abbinamento deve essere effettuato entro il **20/04/2026**, termine di 45 giorni a partire dal 05/03/2026.

Per i POS utilizzati, **od effettivamente disponibili, dal 01/02/2026** l’abbinamento deve essere effettuato dal sesto giorno del secondo mese successivo **all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, secondo mese successivo**. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a febbraio, andrà collegato al registratore telematico **tra il 6 e il 30** aprile 2026. I medesimi termini valgono, anche, per la comunicazione delle eventuali variazioni di collegamenti / abbinamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento le informazioni sugli strumenti (**POS**) utilizzati dagli operatori.

4 SANZIONI

E’ prevista la sanzione dell’art.11 c.2 quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero una sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 euro, per l’**errata indicazione** e registrazione **della modalità di incasso** appropriata, al momento dell’emissione del documento commerciale comporta.

5 MODALITA’ OPERATIVE

L’abbinamento fra i diversi strumenti di registrazione ed incasso, può essere effettuato autonomamente dall’ercente, oppure tramite il gestore o tramite l’intermediario.

Il collegamento “logico”, fra **POS** ed **Rt**, ovviamente, va effettuato “**una tantum**”, salvo successive variazioni, mediante accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, nel seguente modo:

- tramite il servizio “Gestione collegamenti”, abbinando la matricola del registratore telematico, già censito in Anagrafe tributaria, con il/i dato/i identificativo/i univoco/i degli strumenti di pagamento elettronico interessati;
- tramite la procedura web “Documento Commerciale on line”, per chi la utilizza, registrando il dato identificativo univoco del POS.


Per rendere più semplice l’operazione, all’ercente **viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare**, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

Come scritto prima, é prevista la possibilità di effettuare un collegamento “multiplo”: un **POS** può essere abbinato a più **Rt** così come più **POS** possono essere collegati a un unico **Rt**.

6 ECCEZIONI

Non sono interessati dalle nuove disposizioni:

- i **corrispettivi certificati mediante distributori automatici** (cosiddette “vending machine”),
- i corrispettivi relativi alla **cessione di carburante**,



- ed i corrispettivi relativi alle operazioni di **ricarica dei veicoli elettrici**, anche se incassati con pagamento elettronico.

Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i **corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica**, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

Se, tuttavia, l'esercente sceglie volontariamente di certificare tali corrispettivi,, mediante **Rt** con emissione del documento commerciale, i **POS** utilizzati, per l'incasso elettronico, devono essere collegati.

In ogni caso se un **Rt** viene utilizzato **sia** per operazioni che richiedono l'emissione del documento commerciale, **sia** per operazione che non richiedono l'emissione del documento commerciale (es. operazioni certificate dall'emissione di fatture) è obbligatorio **collegarlo** al **POS** utilizzato, e **registrare** correttamente i documenti commerciali, per modalità di pagamento, per tutte le operazioni effettuate.

7 INCARICO ALLO STUDIO PER EFFETTUARE L'ABBINAMENTO

In caso di incarico allo Studio per effettuare l'abbinamento, occorre comunicare:

- la matricola del registratore di cassa telematico;
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico (matricola del terminale e dati dell'operatore finanziario);
- l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti
Pier Giovanni Dal Mas